

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1851)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

(V. Stampato Camera n. 3703)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1986*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscri-
zione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole: « fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « di un anno ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto legge 18 aprile 1986, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1986.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato di un anno.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)